Avv. Francesco Crispi
Deputato al Parlamento

INSEDIAMENTO

DI

S. E. IL SENATORE AURITI

NELL' UFFICIO

DI

PROCURATORE GENERALE

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE IN ROMA

Udienza solenne del 31 marzo 1886

DISCORSI

LETTI DALLE LL. EE.

il Primo Presidente Senatore Miraglia
e il Procuratore Generale Senatore Auriti

ROMA
STABILIMENTO GIUSEPPE CIVELLI

1886.

INSEDIAMENTO

DI

S. E. IL SENATORE AURITI

NELL' UFFICIO

DI

PROCURATORE GENERALE

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE IN ROMA

Udienza solenne del 31 marzo 1886

DISCORSI

LETTI DALLE LL. EE.

il Primo Presidente Senatore Miraglia

e il Procuratore Generale Senatore Auriti

ROMA

STABILIMENTO GIUSEPPE CIVELLI

1886.

DISCORSO

di S. E. il Comm. GIUSEPPE MIRAGLIA

PRIMO PRESIDENTE

EGREGI COLLEGHI, ONORANDI SIGNORI,

Rivolgo lo sguardo al seggio del Pubblico Ministero, e non veggo al suo posto Giovanni De Falco, che col suo portamento altero e soave ispirava simpatia e riverenza. La morte inesorabile lo ha inaspettatamente fatto scomparire dalla scena del mondo; e nel generale compianto che lo ha accompagnato all'ultimo suo asilo di pace, non ho io fin oggi levata la mia debole voce a rammemorarne la vita, aspettando questa solenne adunanza per testimoniare il mio soverchiante affetto ad un uomo, a cui quarant'anni di cordiale amicizia mi avevano legato: chè le ritrosie dell'amor proprio cadono, quando parla un dovere così santo.

Di De Falco vivente e potente tacqui sempre, poichè è mio profondo convincimento che gli elogi ufficiali ai vi-

venti sono basse adulazioni pei lodati, e tornano a vituperio dei lodatori. Almeno così pensava in Roma quello spirito indipendente di Giovenale. Ora che il De Falco giace nel sacro avello, posso parlar di lui con vera imparzialità; e son sicuro che queste poche e disadorne parole, che pronunzio innanzi a voi, non vi riusciranno sgradite.

Educato egli a quella classica scuola, che col soccorso dello studio delle lettere umane, della filologia e della filosofia, portò la scienza del dritto al sommo della gloria, ben presto intraprese la carriera forense, e la facilità dell'eloquio contribuì a procurargli la ben meritata fama di eloquente oratore. Giuseppe Poerio, Nicola Nicolini, Pasquale Borrelli, Gaspare Capone ed Antonio Starace, luminari del Fôro napolitano, divinarono l'altezza del grado che avrebbe raggiunto il De Falco, unicamente pel suo merito personale.

Data in Napoli la costituzione del 1848, il De Falco fu nominato Procuratore Generale di Gran Corte criminale, ed in uffizio sì delicato diede splendida prova della sua valentìa e prudenza civile. Ma ben presto cadde la maschera del Governo rappresentativo, ed egli fu avvolto nel turbine, che colpì molti magistrati di chiaro nome: le funeste tradizioni del 1820 non furono dimenticate nel 1849 dal successore di chi aveva spergiurato nel 1820, rinnegando quella costituzione che avea confermata sul Tamigi. Rientrato perciò nella vita privata, il De Falco soffrì con dignità le dure persecuzioni politiche, e riprese la professione di avvocato, avendo trovato nel Fôro asilo e protezione. Sono gli uomini del Fôro che hanno in tutti i tempi lottato contro la tirannide, i quali hanno l'intuito di apprezzare il merito e disprezzare il demerito, la indipendenza o la servilità del magistrato; e quando nella instabilità delle cose di questo mondo accolgono benevoli nella loro famiglia i magistrati caduti per una causa generosa, questi hanno a rallegrarsi della loro sventura.

Anche io caddi col De Falco, e se non ho potuto stargli a confronto per sapere, fui fortunato però, meritando come lui nel Fôro, nel quale io era nato, quella benevolenza, che ha di gran lunga compensato i dolori della travagliata mia vita.

Venuto il momento fortunato del risorgimento italiano, la magistratura ricuperò il De Falco, che venne chiamato al posto di Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione di Napoli; e promosso poco dopo ad Avvocato Generale, fu degno successore di Giuseppe Ferrigni, profondo giureconsulto, letterato insigne e patriota benemerito.

Divenuta Roma capitale del Regno, ed istituita la Corte di cassazione, non era pel Governo facil cosa trovare un Procuratore Generale capace a risvegliare, per primo, a nuova vita le grandi tradizioni giuridiche, iniziate e progredite per opera di que' giureconsulti che in questa alma città con egual lustro fiorirono sotto la Repubblica e sotto i Cesari. Sono le persone che accreditano i pubblici uffizî, e dal bel principio si giudica da esse della bontà di una istituzione. Il primo Procuratore Generale presso la Corte di cassazione di Parigi fu un Merlin, e tanto bastò a farne risuonare la fama in Europa. Ad imitazione di quella di Francia, fu istituita sotto la dominazione francese la Cassazione in Napoli, la più antica in Italia, e ne fu per primo Procuratore Generale un Giuseppe Raffaelli, uno dei più dotti criminalisti di Europa; e sappiano i dottorelli dell'età nostra che agognano al vanto di discreditare la istituzione del Pubblico Ministero, che a lato di Giuseppe Raffaelli sedevano come Sostituti Davide Winspeare il Vulteio dell'età nostra nella ragion feudale, Nicola Nicolini, salutato in Europa come l'aquila del Fôro napoletano, e Giuseppe Poerio, divenuto dopo Procuratore Generale, il quale faceva ricordare i tempi di Cicerone per la sua eloquenza; e Carmignani non esitò a scrivere che una delle orazioni di Poerio poteva stare al confronto della Miloniana di Cicerone. Questo Giuseppe Poerio è padre di quel

Carlo torturato da quella tirannide spietata, che diede occasione a lord Gladstone, illustre capo del Gabinetto inglese, di condannare all'abbominio del genere umano la borbonica dinastia.

Forte di questi precedenti, il Governo italiano ben a ragione destinò il De Falco a Procuratore Generale di questa Corte; ed in questa alma città fu circondato dalle ombre onorate di Papiniano e di Cicerone, per sostenere l'alto suo uffizio con soda dottrina e mirabile facondia. Ancora queste aule risuonano delle sue dotte ed ornate requisitorie nelle materie più spinose del diritto privato e pubblico.

Egli ha per dieci anni consecutivi cooperato con noi al trionfo dei buoni principî; e dopo la legge del 31 marzo 1877, che rivestì questa Corte di sì alti poteri da non trovar riscontro nelle altre di Europa, non risparmiò studi e fatiche per renderlo il vero Tribunale conservatore delle leggi, delle pubbliche libertà e delle competenze delle diverse autorità. L'ordine nel Governo rappresentativo stà nel mantenere ciascuna autorità nei confini delle rispettive attribuzioni.

Ed in mezzo a tante procelle che agitano la società moderna, egli tenne alta la bandiera dell'indipendenza della autorità giudiziaria, e con animo sereno e senza preoccupazione alcuna fu uno dei più saldi propugnatori del diritto. La violazione del diritto è stata sempre fatale alla libertà; e non avremmo a rallegrarci del Governo rappresentativo, se in questa piramide che corona l'edifizio giudiziario, il diritto leso non trovasse protezione e guarentigia.

Non dirò alcuna parola del De Falco come Ministro della giustizia per ben due volte. Il Ministro è uomo politico esposto ad impetuosi venti; e mentre cerca di salvarsi da uno scoglio, urta bene spesso in altro assai peggiore. Nella lotta onesta dei partiti politici stà la vita del Governo rappresentativo, ma non rare volte si trascorre nelle lacerazioni.

Di De Falco si è detto pro e contra come uomo politico, ed in questa aula deve essere bandita qualunque manifestazione sulle opinioni politiche dei Ministri. Dirò soltanto ad onore degli amici e degli avversari politici del De Falco, che essi riconobbero in lui un uomo, il quale come Ministro *non conobbe l'odio, non conobbe l'invidia, non conobbe la vendetta.*

Noi adunque, cari e riveriti colleghi, non possiamo, nè dobbiamo dimenticare un uomo, che col suo senno e con instancabile operosità ha dato lustro a questo Supremo Collegio. Voi, uomini del Fôro, conserverete affettuosa ricordanza per Lui, che fu già vostro degno collega nella palestra forense, e che in tutti i suoi discorsi profferiti in questa aula rese omaggio alla vostra dottrina e coraggio civile, considerandovi quali benemeriti operai, che concorrete coi magistrati alla grande opera della giureprudenza. Ai giovani avvocati e procuratori dirò che gli studi dei veterani hanno gittato le fondamenta di una età migliore per voi, che siete or ora comparsi sulla scena del mondo, e che siete destinati ad essere *spes altera Romae.* I vostri studi, o giovani, saranno fruttiferi, se avranno, come quelli del De Falco, veste e sangue e tempra italiana. Amate, come Lui, la patria, poichè la scienza non può germogliare senza una patria, che le dà la sua fisonomia e la sua originalità. Amate la patria delle patrie, l'Italia, il cui tronco di libertà, di civiltà, di umanità, è un tronco più che locale, cosmopolita, e che, come sino a ieri ha disteso nelle genti le sue salutari radici, così auguriamoci che nei tempi avvenire rinnoverà, propagherà i suoi giovevoli frutti.

Dopo questo tributo reso alla memoria dell'illustre defunto, pensiamo a rendere continuativa e far progredire quell'opera da Lui incominciata. Il miglior elogio che il Governo poteva fare all'estinto era quello di dargli un degno successore, ed è stato felice nella scelta. Il comm. Francesco Auriti succeduto all'onorevole De Falco non ha

bisogno di essere da me a voi presentato e raccòmandato. I suoi profondi studi, i suoi eminenti servigi prestati altrove ed in questa Corte per dieci anni, la bontà e l'indipendenza dell'animo suo, sono titoli a rendere più splendida la bella opinione che lo circonda nell'esercizio delle sue nuove alte funzioni. Offenderei la sua modestia, se dicessi di più.

Sono sicuro che egli seguirà le orme del suo illustre predecessore, e la concordia tra la magistratura giudicante ed il Pubblico Ministero contribuirà a facilitare non solo il rispettivo nostro cômpito, ma altresì a migliorare il regolare andamento del pubblico servizio. Noi riuniremo i nostri sforzi per sempre più infondere nel pubblico il profondo convincimento che siamo stati e saremo gli onorati servi della legge, non essendo altro per noi le persone alte o basse locate che le cause occasionali dei giudizî. A che varrebbero le costituzionali franchigie, se questo Supremo Collegio cedesse alle esigenze di un partito qualunque? In una parola, noi depositarî della legge non scaveremo cogli arbitrî la fossa alla libertà, non faremo spezzare le bilancie della giustizia dalla spada di Brenno.

Sotto sì lieti auspicî e con l'animo pieno di conforto e di speranze, ho l'onore di dichiarare, siccome in udienza sì solenne altamente dichiaro, nel nome Augusto di S. M. Umberto I Re d'Italia, che il comm. Francesco Auriti è immesso nelle funzioni di Procuratore Generale presso questa Corte di cassazione.

DISCORSO

di S. E. il Comm. FRANCESCO AURITI

PROCURATORE GENERALE

Eccellenza, Signori,

Ho l'onore e il dolore di raccogliere trepidando la grave eredità di un'altissima illustrazione di questa Corte di cassazione e di tutta la magistratura italiana, l'eredità luttuosa di persona carissima, cui un decennio di comunanza di lavoro e di amicizia più che fraterna mi strinse con tali vincoli che, spezzandosi, hanno portato quasi con sè una parte di me stesso.

Confortato dal pensiero di rimanere in mezzo a voi, o colleghi dilettissimi, come se nulla fosse mutato nel mutar dell'ufficio, io sento che non potrà mancarmi quella benevolenza affettuosa, quella fiducia che sempre mi accordaste, poichè avete veduto che un solo intento ci animava tutti

nelle ansietà delle ricerche più dubbie, nella gioia della scoperta del vero, il vivo, il costante amore della giustizia.

Quanti ricordi dolcissimi e mesti, in questi dieci anni di lavoro, di una schiera elettissima di magistrati, molti andati a portare il nome della nostra Cassazione in tutte le parti d'Italia posti a capo di importanti Corti di appello, altri caduti qui al nostro fianco vittime del dovere. Ed ora si è spento uno de' fari maggiori, che ci illuminava di luce così viva; ma resta la non ingloriosa tradizione della giurisprudenza creata in questi dieci anni con meditazione assidua cimentata alla prova dei fatti, resta lo spirito animatore che ci ha sorretti finora, e che è incentrato nella vasta mente dell'illustre Capo della Corte, che io ringrazio delle parole troppo cortesi adoperate per la mia persona.

Stato per più di trent'anni nel Fôro e nel Pubblico Ministero, oh! quanto mi fu grato nell'età più balda di sacrificare a questa divinità, che è la potenza del pensiero e della parola, in cui si può trasfondere tanta parte dell'animo, ma che consuma col suo stesso ardore; ed io sento pur troppo come al declinare degli anni il concitamento del vivo eloquio, pur nelle discussioni più tranquille, sia più grave assai che non il lavoro riposato del meditare e dello scrivere. Ma io sento pure, che mentre l'intelletto ci guida, è il sentimento di un alto scopo da raggiungere, è l'impulso del dovere, è l'affetto onde siamo attratti verso il vero ed il bene l'alimento che ci dà lena e vigore fino all' età più tarda.

Io coopererò coi valorosi colleghi dell'ufficio, anche quando non potrò intervenire di persona all'udienza; porterò i miei studî su tutte le quistioni più importanti, sforzandomi di mantenere l'unità dell'indirizzo nelle requisitorie del Pubblico Ministero; e con intensa, assidua cura cercherò di supplire il manco dell'ingegno, della dottrina e delle forze, di rincontro agli atleti della curia italiana, che sono qui in Roma, o che convengono qui da tutte le regioni del

bel Paese: lieto se potrò rispondere almeno in parte alla fiducia, di cui benignamente S. M. il Re e il Governo hanno voluto onorarmi.

E poichè il mio modello sarà sempre quella bella figura di Giovanni De Falco, che con tanto rimpianto abbiamo veduto sparire improvvisamente da noi, permettete, o Signori, che più che della mia povera persona v'intrattenga anch'io alcun poco dell'uomo insigne, per la cui perdita la Corte di cassazione di Roma fu prima nel lutto come nel danno della pubblica sventura.

Animo nobilissimo tutto devoto al culto della giustizia, carattere integerrimo, mente elevata, serena, lucidissima, Giovanni De Falco, se avea per l'indole sua mitissima alcuni momenti d'incertezza e di titubanza, attingeva però vigore all'idea del dovere; sicchè anche nell'epoca nefasta della reazione ed oppressione borbonica si distinse, se non coll'audacia dell'operare, certo con la forza del resistere, la cui mercè si mantenne puro ed incontaminato custode delle idee di libertà e delle aspirazioni nazionali.

Come giureconsulto e come magistrato, ebbe da natura e confermò con larga e varia dottrina queste doti eminenti: una comprensione piena de' tèmi che trattava, desunta sempre dai loro concetti sostanziali, senza smarrirsi in quelle minute sottigliezze che distraggono e sviano; intuito pronto, vivo, felicissimo nel cogliere il nodo dei problemi più ardui, delle quistioni più spinose ed intricate; esposizione perspicua, parola facile, spesso faconda, sempre efficace nello sviluppo delle deduzioni; ed infine soluzioni giuste pei principî razionali del diritto ed eque nel tempo stesso, da guadagnare l'assentimento anche degli animi più dubbiosi.

Dopo le gloriose prove fatte nel Fôro, e poscia nel Pubblico Ministero presso la veneranda matrona delle Cassazioni italiane in Napoli, egli è stato per dieci anni l'auspice riverito ed amoroso, la guida autorevole, il lustro della giovine Cassazione di Roma, cooperando specialmente a creare con voi, Eccellentissimo signor Presidente, quel complesso or-

ganico di dottrine che, nella tanta varietà dei casi del grave problema di diritto pubblico, valga a segnare con sicurezza i confini fra le attribuzioni dell'autorità giudiziaria e dell'amministrativa: dottrine da lui stesso riassunte in quei dotti e splendidi discorsi inaugurali, che saranno uno dei titoli cospicui della fama non peritura di Giovanni De Falco.

Quando, o Signori, fu pubblicata nel marzo del 1877 la nuova legge che trasferiva nella Corte di cassazione di Roma l'altissima funzione di mantenere nei loro limiti l'autorità giudiziaria e l'amministrativa nei mutui loro rapporti, parve a taluno che ne sarebbe stato sconvolto tutto ciò che si era già fondato nell'antecedente giurisprudenza del Consiglio di Stato. Il fatto ha dimostrato bensì che questa materia si è venuta grandemente allargando, poichè per l'antica legge il Consiglio di Stato era chiamato a decidere nel solo caso che la quistione sorgesse nella forma di un vero e proprio conflitto di attribuzioni, positivo o negativo, ed ora si viene da tutto il Regno a questa Corte suprema anche quando la quistione giurisdizionale non sia che uno dei mezzi ordinarî del ricorso per annullamento. Ma nella sostanza ci è stata una evoluzione, non una rivoluzione; sono stati mantenuti, perchè giusti, i principî sommi, conservate le linee prominenti dell'antico edificio in parte ampliato, e si è raccolto eziandio un grande insegnamento storico.

Dopo una mutazione politica, per cui spezzata la vecchia legalità si passa a conquistarne una nuova, sorgono nella liquidazione dell'eredità raccolta dal Governo nazionale, specialmente pei fatti relativi al periodo di transizione, formidabili problemi, cui non bastano a risolvere i principî comuni, essendo assai difficile il discernere ove finisca l'obbligo puramente morale, ove incominci il vero obbligo giuridico da poter essere materia di contenzione giudiziaria.

Or bene, che nel primo stadio della formazione della

nuova Italia fosse posto a custodia de' limiti della competenza giudiziaria di rincontro all'amministrativa un Corpo politico, preoccupato innanzi tutto dell'interesse dello Stato, che è pur sempre l'interesse supremo di tutti i cittadini, uso per istituto ad applicare principî di diritto pubblico, più che a risolvere quistioni di diritto privato, fu assai buona ventura. Senza una severa disciplina intorno a principî incerti od esagerati sulla estensione della competenza giudiziaria, si sarebbero avute oh! quante dichiarazioni astratte di diritto, che sarebbero poi rimaste lettera morta, o, concretate in esecuzione di condanne, avrebbero consumato la rovina dell'Erario nazionale. Al contrario coi temperamenti imposti dalle decisioni del Consiglio di Stato mille controversie furono arrestate sul limitare, e fu possibile dopo alcuni anni che passasse, senza pericolo e senza apprensioni, il grave cômpito di dirimere i conflitti di attribuzioni alla Suprema Magistratura dell' ordine giudiziario; la quale, sanzionando con nuova autorità gran parte della giurisprudenza anteriore, negò le forme della contenzione giudiziaria alle materie puramente politiche od amministrative, come per la quistione de' sussidî ai danneggiati dalla reazione borbonica, pel pagamento de' debiti contratti da' Governi provvisorî delle gloriose nostre rivoluzioni, pe' danni di guerra e simili. Ed intanto, nell' esistenza di sacri obblighi morali che s' imponevano alla coscienza del paese, ma che a torto si sarebbe voluto tradurre in sentenze, il Governo ebbe modo e tempo di preparare e far votare dal Parlamento le leggi necessarie a dar loro soddisfazione con provvedimenti equitativi di riparazione nazionale, che ora si attuano per mezzo di alte Commissioni, cui non poteva mancare il concorso di magistrati egregi per competenza giuridica e per titoli patriottici.

Ecco il frutto delle graduali riforme, ecco uno de' titoli di lode al rimpianto Proc. Gen. De Falco, per aver tanto contribuito con le sue dotte requisitorie a mettere in ac-

cordo i documenti della tradizione con le esigenze di una giurisprudenza più larga e progressiva, mentre d'altra parte il Mantellini, altro uomo eminente la cui perdita io piango amaramente come magistrato e come amico, temperava di rincontro alla prova dei fatti gli ardimenti delle teoriche che avea svolte nella Camera dei deputati nella discussione del progetto che fu legge nel marzo 1877.

Senatore il De Falco fin dal 1865, due volte Ministro di Grazia e Giustizia, si mantenne fedele a quella politica liberale moderata, che a lui parve sempre essere la meglio adatta ad assicurare i trionfi non effimeri della ordinata libertà.

Il suo nome è legato nella storia, non solo italiana, ma mondiale, a quel monumento insigne di sapienza civile che è la legge delle guarentigie: legge che egli propugnò e condusse a compimento nei due rami del Parlamento, dopo discussioni memorabili che ebbero un'eco in tutta la cattolicità, e per cui fu assicurata all' ordine puramente religioso quella salda base della libertà, che è fondamento e vita di tutti gli ordini sociali nel mondo moderno.

E non fu senza difficoltà l' altro problema che egli pur fece risolvere con la legge successiva della soppressione delle corporazioni religiose in Roma, salva la possibilità di associazioni libere non traenti con sè l' annientamento della personalità, nè l' ingombro funesto della manomorta ecclesiastica; e con ciò fu delineato nelle sue parti più essenziali il nuovo diritto pubblico ecclesiastico del Regno d' Italia.

Nè mancò l' animo al De Falco delle ardite iniziative nelle riforme giudiziarie, anche in contraddizione dei suoi interessi ed affetti regionali. Egli propose ed ottenne in Senato la discussione e l'approvazione di un ordinamento di Cassazione unica in tutto il Regno, da insediarsi in Roma. Fortunato il Ministro che saprà conquistare per l' attuazione di così alto ideale i voti di entrambi i rami del Parlamento!

Io comprendo, o Signori, la possibilità di una Cassazione suprema nella capitale del Regno, che decidendo tutte le quistioni attinenti al diritto pubblico, tutte quelle che tocchino gl'interessi dello Stato o la costituzione della famiglia, le quistioni di competenza, le risoluzioni irrevocabili a Sezioni unite, lasci per durata più o meno lunga e sia pure per tempo indeterminato, a Sezioni di Cassazione regionali le quistioni di mero diritto privato, retto principalmente dalle convenzioni, e per cui la legge non è che suppletiva della volontà delle parti, sicchè la varietà della giurisprudenza potrebbe essere l'espressione legittima di una varietà reale nelle tradizioni e consuetudini locali. Ma io non so comprendere come l'unità di una grande nazione, una di lingua e di legnaggio, una nella vita politica rappresentata dal Parlamento, una nell'esercito e nella marina come espressione della forza, possa essere mutilata di un unico organo supremo della coscienza giuridica nazionale, che si rispecchi in tutte le più alte sfere del diritto, e non nel solo ingrato ufficio della punizione dei colpevoli; che non riceva le leggi come lettera morta, ma assista alla loro nascita vivendo in quello stesso ambiente in cui si matura, si elabora e si traduce in formole scritte il pensiero legislativo, in quel centro a cui mettono capo tutti gl'interessi vitali della nazione. Infrangere l'unità che si è già avviata con la creazione della giurisprudenza speciale della Corte di cassazione di Roma, che aspira ad integrarsi, ricostruire le vecchie istituzioni della terza istanza spazzate dalla forza dei tempi nuovi, è rinnegare tradizioni già a noi connaturate, quando esse procedono alla conquista delle altre parti di Europa, è risuscitare l'ombra dell'Italia divisa in sette Stati a fianco dell'Italia una, simboleggiata nel monumento al gran Re che dovrà sorgere in Campidoglio.

Proclamato appena il Regno d'Italia, apparvero alcuni progetti di ordinamenti amministrativi regionali, ma il fiero Barone di Brolio li respinse bruscamente; io incuoro il Ministro guardasigilli, cui non manca certo il coraggio,

di cadere piuttosto onoratamente sopra una gloriosa bandiera, anzichè ritrarsi indietro ripiegandola.

E noi, onorevoli colleghi, seguiamo l'esempio dell'eccelso magistrato a noi rapito, che fu e sarà nostra gloria, facciamo di essere non indegni ministri di una istituzione destinata a rappresentare nell'unità del diritto l'unità della patria.